



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°163 CSAT 09 del 13 novembre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia, Sandro Geraci, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 13 novembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 10/A

A.S.D. SPORTING PRIOLO (SR) – richiesta atti gara campionato Promozione, girone “D”:
A.S.D. Sporting Priolo/Megara Augusta del 14/10/2018

La società A.S.D. Sporting Priolo ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con mail del 19/10/2018 –ore 18:27-, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure a carico di Società e tesserati, senza tuttavia fare successivamente pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

Procedimento 13/A

PALERMO FUTSAL EIGHTYNINERS (PA) Avverso squalifica 6 gare calciatore sig. Sposito Luigi.

Campionato Calcio a 5 Serie C1 (gir. A): Gara Partinicaudace/Palermo Futsal Eightyniners del 20/10/2018.

C.U. n. 132 del 24/10/2018.

Con appello ritualmente proposto, Palermo Futsal Eightyniners impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della squalifica comminata al calciatore sig. Sposito.

All'udienza odierna, benché regolarmente convocati, nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si evince che il calciatore Sposito al 26' 1° T., dopo aver inveito contro il direttore di gara, una volta estratto il cartellino rosso, *“con fare molto minaccioso, si avvicinava all'arbitro ... battendo il dito contro il petto dello stesso Arbitro 2”*. E ancora, *“mi afferrava il braccio strattinandomi...”*. Orbene, nel ricorso proposto, la Società appellante fornisce una ricostruzione dei fatti edulcorata, interpretando lo “strattone” del calciatore Sposito come “una reazione a seguito dell'intervento dell'arbitro 1” e relegandola ad un “marginale di

tempo limitato” sì da poter sostenere la richiesta di riduzione della sanzione inflitta. A sostegno di quanto sopra veniva pure riferito che il calciatore sanzionato si sarebbe recato a fine gara presso lo spogliatoio per chiedere scusa per il proprio comportamento. Ebbene, quanto sostenuto dall'appellante, trova solo parziale riscontro negli atti ufficiali e, invero, con riferimento agli episodi riportati in atti, l'appellante non li nega, limitandosi a fornire una ricostruzione riduttiva dei fatti. Ciò precisato, la sanzione comminata al calciatore può, in ragione alla gravità della condotta sanzionata, essere meritevole di una seppure minima riduzione atteso che il suo comportamento non ha determinato alcun danno agli ufficiali di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la sanzione inflitta al sig. Sposito Luigi in cinque giornate di squalifica. Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Procedimento n.16/A

A.S.D. BAGHERIA CITTA' DELLE VILLE (PA) Avverso inibizione del sig. Antonino Lo Piparo fino al 31/01/2019.

Campionato Under 17 Regionali Girone “B” Gara: Cantera Ribolla/Bagheria Città delle Ville del 27/10/2018 - C.U. n. 142/sgs46 del 31/10/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Bagheria Città delle Ville, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il comportamento tenuto dal proprio dirigente seppur deprecabile deve essere inteso piuttosto come una “*preghiera*” ragion per cui chiede che la sanzione così come inflittagli venga annullata o comunque rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine dell’incontro il sig. Antonino Lo Piparo, dirigente accompagnatore della odierna reclamante, entrava nello spogliatoio del direttore di gara unitamente al calciatore sig. Virzì Carmelo, espulso, contestandone, ancora una volta, la decisione. Inoltre, rivolgendosi sempre all’arbitro, aggiungeva che “*Dal 20’ del 1° t. dopo il calcio di rigore non ne aveva capito niente*”.

E’ a questo punto che l’arbitro invitava il sig. Lo Piparo ad uscire dallo spogliatoio ma quest’ultimo non solo non aderiva all’invito di questi ma addirittura lo invitava a cambiare il provvedimento di espulsione a carico del calciatore Virzì in una ammonizione, sostenendo che queste gare non hanno alcuna valenza e che, comunque, non l’avrebbe saputo nessuno.

In ragione di quanto sopra questa Corte ritiene che il gravame, per un verso, non possa trovare accoglimento in quanto la tesi sostenuta dalla reclamante non trova alcun riscontro, mentre per l’altro verso non può non rilevarsi come il comportamento tenuto dal sig. Antonino Lo Piparo è connotato da un particolare disvalore atteso che costui, entrando nello spogliatoio del direttore di gara, ha assunto un particolare comportamento protestatario nei confronti di quest’ultimo ma, quel che è più grave, è che la protesta sia avvenuta in presenza del giovane calciatore poco prima espulso.

Inoltre lo stesso Lo Piparo ha chiesto al direttore di gara di alterare il referto (atto questo che ha valore fideifacente) invitandolo a non riportare l’espulsione del proprio calciatore modificandola in una ammonizione comportamento questo già estremamente grave in sé ma ancora più grave se avvenuto in un contesto di settore giovanile ed in presenza, ancora una volta, del diretto interessato dove al contrario i dirigenti dovrebbero dare

l'esempio ai giovani atleti applicando in maniera più cogente i principi di lealtà e correttezza insiti nello svolgimento della pratica sportiva.

In ragione delle superiori considerazioni la sanzione così come inflitta appare, pertanto, del tutto incongrua in relazione alle plurime condotte antisportive poste in esse dal sig. Lo Piparo con la conseguenza che la sanzione deve essere aggravata ai sensi dell'art.36 comma 3 del C.G.S. come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame ed in riforma del provvedimento assunto dal G.S.T. ridetermina fino al 30/06/2019 l'inibizione a carico del sig. Antonino Lo Piparo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 18/A

A.S.D. FC ACI S. ANTONIO CALCIO (CT) avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Merenda Emanuele.

Campionato Promozione Girone "C" Gara: Aci S. Antonio Calcio/Villafranca Messina 966 del 31/10/2018.

C.U. n.146 del 02/11/2018.

Con tempestivo e rituale gravame l'A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, la sproporzione delle sanzioni irrogate rispetto alla gravità dei fatti.

In particolare relativamente ai comportamenti irrispettosi e minacciosi tenuti nei confronti di tesserati avversari e della terna arbitrale troverebbero giustificazione nelle reciproche provocazioni verbali, determinate dall'eccesso di agone sportivo, ma contenute nell'ambito di scambi lessicali di modesta entità. La reclamante ammette i fatti descritti nel referto arbitrale e, specie con riferimento all'offesa agli arbitri, ha dato disposizione per presentare le proprie scuse alle Istituzioni di appartenenza degli ufficiali di gara.

Infine, per quanto riguarda il comportamento posto in essere dal sig. Merenda Emanuele Antonio, la reclamante riferisce di essere entrato in campo esclusivamente per protestare per un fallo eccessivamente pericoloso nei confronti di un proprio compagno di squadra e che le minacce rivolte all'arbitro erano prive dell'effettiva intenzionalità di metterle in atto.

Infine sostiene il difforme trattamento del Giudice Sportivo che avrebbe inflitto la medesima sanzione per comportamenti sostanzialmente difformi del Giudice Sportivo ad un giocatore avversario, resosi responsabile di un comportamento violento nei confronti di un giocatore e non meramente offensivo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti ed il supplemento redatti dall'arbitro e da uno degli assistenti, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara, rileva dall'esame del rapporto arbitrale che l'allenatore Sig. Torrisi Alfio Domenico ha tenuto una condotta in campo gravemente offensiva e ingiuriosa e, una volta espulso, non ha desistito da tale atteggiamento.

Ciò posto, il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione della squalifica fino al 5 dicembre 2018 è congrua e proporzionata al comportamento antisportivo dell'allenatore.

Per quanto, invece, riguarda la condotta del giocatore Merenda Emanuele Antonio, la sanzione inflitta può essere contenuta nel limite edittale previsto dall'art. 19, comma 4°, lettera a) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parziale il proposto gravame ed, in

riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ridetermina, ai sensi del l'art. 19, comma 4°, lettera a) del CGS, in due gare la squalifica inflitta al calciatore Merenda Emanuele Antonio , confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 13 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI